



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2022, proposto da

Iride Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Catania, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ortoleva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cooperativa Sociale i Girasoli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Catania, Servizio Politiche Sociali, n. 2021 in data 20 giugno 2022; b) della determina dirigenziale del medesimo Servizio n. 2199 in data 5 luglio 2022; c) dell'allegato A ("Avviso pubblico... anno scolastico-accademico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025"); d) dell'allegato B ("Patto per la gestione del servizio... triennio scolastico-accademico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025"); e) dell'allegato C (domanda di iscrizione); f)

del provvedimento di approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati che hanno presentato istanza secondo le modalità di cui all'avviso pubblico impugnato; g) dell'elenco dei soggetti accreditati sulla base delle istanze presentate con le modalità di cui all'avviso pubblico impugnato.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

La cooperativa ricorrente ha impugnato: a) la determina dirigenziale della Città Metropolitana di Catania, Servizio Politiche Sociali, n. 2021 in data 20 giugno 2022; b) la determina dirigenziale del medesimo Servizio n. 2199 in data 5 luglio 2022; c) l'allegato A ("Avviso pubblico... anno scolastico-accademico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025"); d) l'allegato B ("Patto per la gestione del servizio... triennio scolastico-accademico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025"); e) l'allegato C (domanda di iscrizione); f) il provvedimento di approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati che hanno presentato istanza secondo le modalità di cui all'avviso pubblico impugnato; g) l'elenco dei soggetti accreditati sulla base delle istanze presentate con le modalità di cui all'avviso pubblico impugnato.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 22 giugno 2022 la Città Metropolitana di Catania ha pubblicato un avviso per l'istituzione di un elenco - per gli anni scolastici e accademici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 - dei soggetti accreditati per l'espletamento dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti con disabilità grave frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e l'Università, nonché di assistenza alla comunicazione per alunni e studenti con disabilità visiva frequentanti le scuole di ogni ordine e grado; b) come previsto dall'avviso e dalla determina dirigenziale n. 2021 in data 20 giugno 2022, sono stati

accreditati coloro che hanno presentato istanza entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo on-line; c) in data 5 luglio 2022, peraltro, la Città Metropolitana ha apportato una correzione all'avviso, indicando quale nuovo termine per la presentazione delle istanze il 15 luglio 2022; d) la ricorrente non ha potuto rispettare il brevissimo termine contemplato nell'avviso per la presentazione della domanda.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l'impossibilità di presentare domanda di accreditamento per tre anni cristallizza una posizione dominante di enorme vantaggio per i soggetti già accreditati e costituisce un blocco all'ingresso di nuovi operatori del settore in relazione ad un periodo di tempo eccessivamente lungo; b) ciò contrasta con l'esigenza di assicurare maggiore efficienza nell'erogazione del servizio, venendo in tal modo meno la possibilità per altri operatori di concorrere e determinare un'offerta quanto più variegata ed efficiente; c) il blocco dell'elenco dei soggetti accreditati non soddisfa alcun interesse pubblico di rilievo, non prevedendo l'avviso un limite numerico predeterminato di operatori accreditabili e non essendo altresì prevedibile il numero di studenti con disabilità che necessiteranno di assistenza all'inizio di ogni anno scolastico o nel corso del percorso didattico; d) viene, invece, lesa l'interesse pubblico alla massima partecipazione e alla libera concorrenza, in violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e dello stesso art. 97 della Costituzione; e) risultano anche violati gli artt. 1, 8 e 11 della legge n. 328/2000 e il considerando n. 114 della direttiva europea 2014/24/UE; f) allo stesso modo la decisione dell'Amministrazione contrasta con la delibera n. 32 in data 20 gennaio 2016 con cui sono state adottate le Linee Guida ANAC, nelle quali si afferma che l'istituto dell'accREDITAMENTO dei servizi sociali deve costituire un percorso dinamico e non già fisso e rigido, non comprendendosi, quindi, perché non possa prevedersi una procedura di accREDITAMENTO annuale o con scadenze plurime nel corso dello stesso anno; g) deve anche essere menzionata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1043/2021, i cui principi possono applicarsi ai servizi sociali, sebbene tale

pronuncia riguardi l'accreditamento dei servizi sanitari; h) il principio della programmazione del fabbisogno non può, invero, ostacolare la concorrenzialità in favore di nuovi operatori; i) l'avviso pubblico che è stato impugnato risulta, altresì, illegittimo per contraddittorietà, poiché nelle premesse fa riferimento alla necessità di fronteggiare le esigenze dell'anno scolastico 2022-2023, mentre contempla poi un elenco bloccato dei soggetti accreditati per un periodo di ben tre anni; l) appare anche violato il principio di proporzionalità, restando immotivatamente sacrificati gli interessi degli operatori rimasti fuori dall'accreditamento; m) deve, infine, censurarsi l'esiguo e ragionevole termine che è stato concesso agli operatori per presentare la domanda.

Ciò precisato e tenuto conto che il ricorso è stato notificato ad un solo soggetto controinteressato, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti contemplati nell'elenco dei soggetti accreditati i quali potrebbero sopportare un pregiudizio nel caso di accoglimento del presente gravame.

Avuto riguardo al consistente numero di controinteressati, deve essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, che avverrà mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Catania da quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso indicati in epigrafe;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti contemplati nell'elenco dei soggetti accreditati per il servizio in questione;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, viene fatto obbligo alla Città Metropolitana di Catania di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione:

c.- non rimuova dal proprio sito e dalle pagine indicate, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati

pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €200,00 (euro duecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

La decisione sull'istanza cautelare deve, quindi, essere rinviata all'udienza camerale dell'11 gennaio 2023.

Deve anche disporsi che l'Amministrazione intimata, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente decisione, fornisca al Collegio documentati chiarimenti in ordine ad eventuali necessità di natura amministrativa od organizzativa che abbiano reso opportuno, se non indispensabile, contemplare da subito l'accreditamento per un periodo triennale e che impediscano o ostacolino l'eventuale previsione di finestre annuali per consentire l'ingresso di nuovi operatori.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza): 1) dispone gli incumbenti di cui in motivazione; 2) rinvia la decisione cautelare alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2023, con l'avvertenza che la comunicazione del presente provvedimento sostituisce gli avvisi per tale udienza.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO